

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - R O M A

RICORSO ORDINARIO

CON ISTANZA ISTRUTTORIA, RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANCHE MONOCRATICA

ED ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Nell'interesse dell'avv. Michele Capezio (cod. fisc. _____), nato a _____

il _____ e residente in _____, _____,

rappresentato e difeso – come da mandato in calce al presente atto – dagli avv.ti Guido Marone (cod. fisc. _____) e Ivan Del Giudice (cod. fisc. _____)

), con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it – ivandelgiudice@avvocatinapoli.legalmail.it
CONTRO il Consiglio Superiore della Magistratura – CSM, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., la Corte di Appello di Potenza – Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario, in persona del legale rapp.te p.t.

E NEI CONFRONTI dell'avv. Infante Guerino (cod. fisc. _____), nato a _____

, il _____ ed ivi domiciliato alla _____,

pec _____

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA:

A) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 08.04.2026 (pubblicata sul portale istituzionale in data 21.04.2026), recante la nomina dell'avv. Infante Guerino quale giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano (pratica num. 288/CV/2023) previa rivalutazione degli esiti negativi del giudizio di inidoneità espresso dalla competente Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza;

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

- B) dei verbali delle audizioni del 25.11.2025 e del 10.12.2025, nelle quali venivano rese le dichiarazioni del magistrato affidatario per il settore penale, dott.ssa Carmen Bonamico, e del magistrato collaboratore per il settore penale, dott.ssa Ida Iura, così come di qualsiasi altro atto istruttorio eventualmente acquisito e non conosciuto;
- C) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 17.01.2024 (pubblicata sul portale istituzionale in data 24.01.2024), recante approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere il tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di n. 1 posto presso l'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano;
- D) della graduatoria provvisoria degli ammessi al tirocinio in parola, pubblicata in data 06.06.2023;
- E) del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Potenza, recante «*Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario*» (pubblicato nella GU n.28 del 11.04.2023 - Suppl. Ordinario n. 1);
- F) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 06.12.2022 e ss.mm.ii., recante «*Procedura per l'individuazione dei posti di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario da pubblicare e la determinazione delle modalità di formulazione del bando per il conferimento degli incarichi onorari ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116*»;
- G) del decreto ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, recante la nomina del vincitore della selezione per il conferimento dell'incarico di giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano;
- H) qualora occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 20230/2025 del 02.12.2025 reda dalla Scuola superiore di formazione della magistratura – Formazione territoriale di Potenza, recante la relazione sulla posizione di tutti i tirocinanti magistrati ordinari del Distretto di Potenza;

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

l) qualora occorra e per quanto di ragione, del verbale n. 3 del 12.06.2025 della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza, recante discussione e approvazione degli esiti del tirocinio di cui è causa;

L) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a Giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano;

PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre la nomina del ricorrente siccome idoneo allo svolgimento delle funzioni ed utilmente collocato nella relativa graduatoria definitiva di merito.

FATTO

Il dott. Michele Capezio è un avvocato iscritto al libero foro presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli sin dal 21.10.2010 (**doc. 1**) che esercita in modo continuativo la professione legale presso il distretto di appartenenza.

Con istanza regolarmente trasmessa, siccome munito dei requisiti di partecipazione, egli chiedeva di essere ammesso alla selezione indetta con bando pubblicato in G.U. n. 28 del 11.04.2023 (**doc. 2**) dal Presidente della Sezione Autonoma per i Magistrati onorari del Consiglio giudiziario del Distretto della Corte di Appello di Potenza per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace, concorrendo – fra l'altro – per il posto disponibile presso l'Ufficio del Giudice di pace di Pescopagano.

La *lex specialis*, invero, recepiva integralmente la disciplina ed i parametri di valutazione dettati dalla delibera adottata dal Consiglio Superiore di Magistratura nella seduta del 06.12.2022 (**doc. 3**) in assoluta conformità alle disposizioni di cui all'art. 4, co. 4 del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116, a mente del quale «*In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità; b) la minore età anagrafica; c) il più elevato voto di laurea».

Come noto, ma la questione sarà affrontata *funditus* nei motivi di ricorso, la norma in parola è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui limita irragionevolmente la valorizzazione dell'esperienza professionale dei candidati stabilendo un tetto massimo per la valutazione dell'anzianità di esercizio effettivamente maturata.

Con sentenza n. 213 del 02.12.2025 (pubblicata in G.U. in data 31.12.2025), infatti, la Corte costituzionale ha rilevato la violazione dei principi e dei criteri direttivi sanciti dalla L. 28.04.2016 n. 57, con particolare riguardo all'art. 2, co. 3, lett. c), nella parte in cui stabiliva espressamente che nell'esercizio della delega il Governo dovesse prevedere che *«a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica».*

La richiamata pronuncia interveniva nelle more del completamento della procedura selettiva, non essendo stata ancora disposta la nomina né tanto meno formalizzato l'incarico nei confronti del vincitore, né tanto meno pubblicata la graduatoria finale.

In precedenza, era accaduto che, con delibera adottata nella seduta del 17.01.2024 (pubblicata sul portale istituzionale in data 24.01.2024, **doc. 4**), il Consiglio Superiore della Magistratura aveva approvato l'elenco graduato dei candidati ammessi a sostenere il tirocinio con riferimento al posto disponibili presso l'Ufficio del Giudice di pace di Pescopagano (pratica num. 288/CV/2023) ove il ricorrente risultava alla posizione n. 2 quale "riservista" e, quindi, utilmente collocato, dal momento che poteva comunque essere ammesso un numero di interessati pari al numero di posti banditi (uno) aumentato della metà ed arrotondato all'unità superiore (ossia, nella vicenda in parola, due).

La formulazione del suddetto elenco, tuttavia, era chiaramente inficiata da un oggettivo vizio di illegittimità, poi riscontrato dalla Corte costituzionale siccome, in stridente

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

contrasto con i principi di buon andamento e di reclutamento meritocratica, non era stata interamente valutata l'esperienza maturata dai candidati.

In tal senso, se fosse stata correttamente conteggiata tutta l'anzianità di iscrizione all'Albo, il ricorrente sarebbe senz'altro risultato tra i vincitori con riferimento alla disponibilità bandita presso l'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano, essendo in possesso di maggiori titoli professionali rispetto all'avv. Infante Guerino (**doc. 5**).

Come noto, la *quaestio iuris* in parola è stata affrontata da codesto ecc.mo Tribunale in recenti giudizi analoghi, ove appunto è stata accertata la sindacabilità degli esiti della selezione di cui è causa siccome il relativo rapporto amministrativo si esaurisce soltanto con le nomine con conseguente applicazione degli effetti cassatori della richiamata pronuncia di incostituzionalità (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 19.05.2026 n. 9286. In senso conforme, Cons. Stato, Sez. VII, ordinanza cautelare 29.04.2026 n. 1608).

Ad ogni modo, il ricorrente partecipava proficuamente all'iter formativo e svolgeva il previsto tirocinio ottenendo la stima e la considerazione dei magistrati collaboratori, dei magistrati affidatari e dei tutor, che potevano tutti riscontrare la solida preparazione e la capacità del candidato.

Terminato il periodo semestrale di formazione (suddiviso in tre mesi per la materia civile e tre mesi per la materia penale) ed espletate tutte le attività e le esercitazioni programmate, il ricorrente veniva convocato, in uno agli altri candidati del Distretto, per sostenere il test finale che si strutturava nello svolgimento di ben 5 prove pratiche, di cui due in diritto civile, due in diritto penale e una in diritto del lavoro (**doc. 6**).

Con ogni evidenza, le suddette prove si configuravano quali prove selettive in quanto dirette ad accertare l'idoneità del candidato, al pari di quanto avviene usualmente per le procedure di corso-concorso, consistendo, per quanto concerne il diritto civile e penale, *«in un elaborato “scritto” improntato alla risoluzione di casistica sostanziale o processuale adoperando gli istituti dogmatici e le nozioni teoriche della materia di*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

riferimento», mentre veniva previsto che la prova relativa al diritto del lavoro «*atterrà alla materia del “rito del lavoro” applicato alle fattispecie civilistiche*» (**doc. 7**).

In altri e più chiari termini, si trattava appunto di una fase finalizzata a verificare, in modo oggettivo, terzo ed imparziale, se il livello di preparazione conseguito dai tirocinanti fosse effettivamente congruo ed adeguato ad espletare la funzione giudicante.

Nonostante la selezione si fosse conclusa il 10.12.2024, tuttavia, la procedura permaneva per lungo tempo in una fase inspiegabile di *impasse*, dal momento che non veniva pubblicata la graduatoria finale, a differenza di quanto invece avvenuto per altri Uffici del medesimo Distretto che, già nel mese di gennaio 2025, rendevano noti gli esiti delle valutazioni complessivamente operate.

Inopinatamente, accadeva che con delibera del 08.04.2026 (pubblicata in data 21.04.2026, **doc. 8**) il Consiglio Superiore della Magistratura, previa verifica in ordine al possesso dei requisiti soggettivi, disponeva la nomina dell'avv. Infante Guerino in quanto utilmente collocato nell'elenco degli ammessi al tirocinio, ancorché oggettivamente inficiata da manifesti vizi di legittimità in quanto formata sulla base di criteri dettati da una norma ormai espunta dall'ordinamento giuridico.

Occorre ribadire, infatti, che la corretta valutazione dell'anzianità professionale senza il limite dei 10 anni avrebbe portato il ricorrente a figurare sicuramente come candidato vincitore e quindi legittimato ad ottenere l'incarico presso la sede di Pescopagano, tenuto conto che lo stesso aveva ottenuto il prescritto parere di idoneità (**doc. 9** documentazione trasmessa a seguito di una prima istanza di accesso presentata in data 23.10.2025)

Ma non solo.

In ragione delle precisazioni contenute nel preambolo, il ricorrente poteva altresì avvedersi che il lungo lasso di tempo trascorso dalla conclusione del tirocinio era dovuto ad un “approfondimento istruttorio” compiuto a seguito del giudizio di inidoneità nei confronti dell'avv. Infante Guarino che la Sezione autonoma per i magistrati onorari del

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza aveva espresso nella seduta del 12.06.2025 in ragione del mancato superamento delle prove di penale.

Pertanto, su espressa richiesta di riesame formulata dal vincitore, nelle sedute del 25.11.2025 e 10.12.2025 venivano auditi il magistrato affidatario e il magistrato collaboratore del settore penale che, invero, formulavano pareri discordi sulle capacità e competenze dimostrate dal candidato.

Pur tuttavia il CSM decideva comunque di discostarsi autonomamente dal parere reso dalla competente Sezione autonoma della Corte di Appello di Potenza, affermando che *«il giudizio negativo espresso con riferimento al solo settore penale, peraltro fondato su una valutazione limitata ai provvedimenti redatti in tale ambito, non risulta idoneo a inficiare la valutazione complessiva del tirocinio, la quale – alla luce dei concordi giudizi positivi espressi dai magistrati affidatari, dal magistrato collaboratore per il settore civile, nonché dai magistrati formatori e tutori – deve ritenersi pienamente positiva, ciò trovando conferma altresì nella disamina dei provvedimenti giurisdizionali redatti dall'aspirante e acquisiti agli atti ritenuto, pertanto, che il giudizio negativo espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza deve essere superato, in quanto non rappresentativo dell'esito complessivo del tirocinio, come emergente dai concordi giudizi positivi espressi dai magistrati affidatari, dal magistrato collaboratore per il settore civile, nonché dai magistrati formatori e tutori, i quali evidenziano il percorso di tirocinio pienamente idoneo del dott. INFANTE»*.

In tal modo, quindi, l'esito sfavorevole di una prova concorsuale, espletata per garantire l'imparzialità della selezione, veniva invalidato sulla scorta di pareri ed opinioni (peraltro riferite ad altri settori disciplinari) che erano stato presentati da quei magistrati (affidatori e tutori), con i quali il vincitore aveva avuto modo costituire un rapporto di conoscenza personale nei lunghi mesi del tirocinio, affiancandoli nelle attività pratiche di svolgimento

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

delle loro funzioni giudicanti e/o stabilendo legami diretti e di fiducia nel corso delle lezioni e delle altre attività formative.

Peraltro, per quanto attiene alla specifica materia disciplinare (ossia, il diritto penale), la valutazione resa dal magistrato collaboratore, nominato in quanto dotato “di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale” secondo quanto disposto dall’art. 8, co. 3 della *lex specialis* e preposto al controllo di tutte le attività formative del Distretto, veniva irragionevolmente contraddetta (e quindi posta in posizione di equiparazione funzionale) dalla valutazione del magistrato affidatario, designato dal primo per la pratica giudiziaria (e quindi in rapporto diretto con il candidato).

Pertanto, con istanza di accesso *ex lege* 241/1990 trasmessa a mezzo pec in data 09.04.2026 (**doc. 10**) e, successivamente, una volta pubblicata la delibera *de qua*, integrata con pec del 23.04.2026 (**doc. 11**), il ricorrente chiedeva di acquisire tutta la documentazione istruttoria e, pertanto, di avere copia delle valutazioni dei magistrati (collaboratori, assegnatari e tutor), delle prove pratiche redatte e consegnate dal vincitore, del giudizio negativo formulato dalla Sezione Autonoma della Corte di Appello di Potenza e di qualsiasi altro atto premesso e/o correlato.

Con successiva diffida legale trasmessa a mezzo pec in data 30.04.2026 (**doc. 12**), il ricorrente invitava le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a sospendere la procedura di nomina e, quindi, a riesaminare in autotutela le determinazioni assunte, dovendo dare corretta applicazione del criterio di merito professionale.

A sostegno della richiesta, peraltro, veniva allegata la recentissima ordinanza del Consiglio di Stato n. 1608 del 29.04.2026 (**doc. 13**), che aveva appunto affermato la doverosa attuazione degli effetti cassatori derivanti dalla pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 213/2025.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Al contempo, poi, il ricorrente sollecitava l'accoglimento della istanza di accesso già presentata onde poter acquisire la documentazione istruttoria posta a fondamento dell'individuazione del dott. Infante Guerino quale vincitore della selezione.

Le suddette istanze, tuttavia, rimanevano inevase non essendo stato ancora fornito alcun riscontro formale.

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, l'avv. Michele Capezio, *ut supra* rappresentato e difeso, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, siccome illegittimo per i seguenti

MOTIVI

IN RITO

I) SULLA TEMPESTIVITÀ DELL'AZIONE PROPOSTA.

In via preliminare, va rimarcata l'assoluta tempestività del ricorso siccome proposto nei termini decadenziali decorrenti dalla adozione della determinazione conclusiva della procedura di cui è causa.

Sul punto, giova premettere che, come rappresentato in fatto, la questione è stata ben chiarita in recentissime decisioni del Giudice Amministrativo.

E' stato precisato, infatti, che la delibera di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi al tirocinio «*non appare essere l'atto lesivo idoneo ad esaurire il rapporto in quanto ammetteva la ricorrente al tirocinio e non determinava la graduatoria finale*» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza n. 1608 del 29.04.2026).

In senso conforme, quindi, codesto ecc.mo Tribunale ha così affermato che «*la controversa procedura di conferimento si è conclusa con l'adozione, da parte del CSM, della delibera 25) prot. n. 72/CV/2024 del 17.12.2025 [recante appunto le nomine dei vincitori], quest'ultima ritualmente impugnata dal ricorrente, il quale ha, pertanto, così impedito che tale atto restasse inoppugnato e, quindi, consolidasse i propri effetti nel*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

senso di determinare la creazione di “rapporti esauriti” in favore dei tre concorrenti utilmente individuati (...)» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 9286 del 19.05.2026)

Orbene, non vi è dubbio alcuno che la normativa di settore sia è assolutamente chiara nel disporre che la graduatoria finale venga compilata unicamente all’esito del periodo di tirocinio, dovendo necessariamente i candidati passare il vaglio della valutazione da parte della competente organo istituito presso ogni Corte di Appello.

Sul punto, l’art. 7, co. 7 del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116 statuisce espressamente che «*La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di cui al comma 6, formula un parere sull’idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell’incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio*».

In claris non fit interpretatio.

Alla luce di tale disposto normativo, quindi, **la graduatoria può dirsi definitiva soltanto all’esito di una fase, quella dell’espletamento delle attività formative, che assume valore oggettivamente preponderante in quanto suscettibile di determinare il contenuto del provvedimento finale**, ossia, in altri e più chiari termini, di individuare i candidati idonei aventi diritto a collocarsi utilmente ai fini del conferimento degli incarichi in questione.

In questo senso, la circostanza che la suddetta graduatoria finale recepisca le valutazioni comparative sui titoli precedentemente effettuate per l’ammissione al tirocinio non muta affatto la natura solo provvisoria e, quindi, endo-procedimentale di tale ultimo atto.

Ancora una volta soccorre il dato normativo, laddove l’art. 6, co. 5 del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116 statuisce che «*La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il parere dell’ordine professionale al quale il richiedente risulti*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

eventualmente iscritto, redige la graduatoria degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4, e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti».

La graduatoria degli ammessi al tirocinio, invero, rappresenta soltanto un elenco graduato che è strumentale alla determinazione del contingente degli "aspiranti" giudici onorari, ossia di coloro che ambiscono a poter svolgere le funzioni giudiziali e che, sulla base della collocazione, acquisiscono mere *chances* di ottenimento della nomina in ragione dei posti banditi.

Del resto, ad ulteriore dimostrazione che si tratta di un elenco non certo cristallizzato è sufficiente rilevare che esso è soggetto a continue variazioni dovute non soltanto a possibili rinunce, ma anche alla facoltà riconosciuta dalla legge di presentare «*domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici dello stesso distretto*», con conseguente possibilità di scelta tra uno degli elenchi ove un candidato risulti al contempo utilmente collocato.

A differenza di quanto avviene in altre procedure, quale ad esempio l'ammissione alla facoltà di medicina, non si è in presenza di un'unica graduatoria nazionale, ma di tanti e distinti elenchi pari al numero degli uffici giudiziari ove sono presenti le vacanze da coprire.

Pertanto, **fino all'approvazione della graduatoria definitiva, il candidato che, avendo comunque svolto il tirocinio e conseguito l'idoneità, quale appunto il ricorrente, non è in grado preventivamente di avere contezza circa l'effettiva consistenza delle opportunità di nomina presso altro ufficio giudiziario indicato nella domanda.**

Sussiste quindi l'interesse dell'avv. Capezio a sindacare l'atto conclusivo della procedura e, quindi, a contestare la modalità di compilazione della graduatoria approvata al termine delle attività formative, onde poter ottenere una migliore collocazione e, conseguentemente, a poter utilmente figurare.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

In altri e più chiari termini, a dispetto dei candidati esclusi dal tirocinio, nei confronti dei quali la pubblicazione dell'elenco degli ammessi aveva già all'epoca prodotto un'oggettiva lesione della loro sfera giuridica con conseguente decorrenza del termine decadenziale, l'interesse all'impugnazione può dirsi essersi radicato in capo al ricorrente, già idoneo riservista, soltanto al momento del conferimento degli incarichi, avendo appreso di non essersi collocato in posizione utile alla nomina presso la sede di Pescopagano.

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 97 E 136 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 3 DELLA L. 28.04.2016 N. 57. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, CO. 4 DEL D.LGS. 13.07.2017 N. 116, NEL TESTO MODIFICATO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 213 DEL 30.12.2025. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

II)A) Come dedotto, gli esiti della procedura comparativa di cui è causa sono intimamente inficiati da manifesti vizi di legittimità in quanto costituiscono il risultato dell'applicazione di criteri selettivi palesemente irragionevoli ed ingiusti, avendo di fatto azzerato l'importanza ed il valore dell'esperienza professionale maturata, invero da considerare parametro assolutamente prioritario ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. c) della L. 28.04.2016 n. 57, a mente del quale *«a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica»*.

Nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 4, co. 4 del D.Lgs. 13.07.2016 n. 177 per violazione della delega legislativa, infatti, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che *«l'intenzione del legislatore delegante emerge, con netta evidenza, come già rilevato, dal dettaglio con cui sono esposti i principi e i criteri direttivi di cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016. Si intendeva preferire, a parità*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

di titoli di merito, il candidato in possesso della più estesa esperienza professionale e, solo “in caso di ulteriore parità”, il candidato più giovane di età» (cfr. Corte cost., 30.12.2025 n. 213).

E' accaduto, invece, che l'originaria previsione del limite massimo decennale abbia comportato che, a parità di titolo preferenziale (e quindi di almeno dieci anni di anzianità nell'esercizio della professione di avvocato), siano stati selezionati i candidati unicamente in base alla minore età anagrafica, così di fatto annullando il valore dell'esperienza professionale a tutto vantaggio di un criterio che, secondo l'*intentio legis* del Legislatore delegante, era soltanto residuale.

La circostanza risulta dimostrata *per tabulas*.

E' sufficiente operare una mera verifica sui candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva di Pescopagano per avvedersi che il vincitore, in possesso del medesimo titolo preferenziale del ricorrente (ossia il pregresso esercizio della professione di avvocato), abbia una minore anzianità di iscrizione all'Albo rispetto al ricorrente.

Orbene, non vi è dubbio che **la modalità seguita abbia integrato una patente violazione del principio meritocratico che, come noto, deve conformare ogni procedura selettiva**, non essendo stata adeguatamente valorizzata la competenza professionale acquisita in ragione del concreto svolgimento dell'attività di avvocato.

In tal senso, vale considerare che, nella presente vicenda, **la dichiarazione di incostituzionalità comporta la caducazione della previsione normativa ex tunc con conseguente caducazione degli atti medio tempore adottati, dal momento che il rapporto amministrativo costituitosi con l'avvio della procedura selettiva non poteva ritenersi effettivamente esaurito sino alla conclusione della stessa.**

Nel dipanarsi dell'azione amministrativa, invero, la formazione dell'elenco graduato degli ammessi al tirocinio non determina affatto il consolidamento delle posizioni dei candidati, posto che il conferimento degli incarichi dipende esclusivamente

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

dall'approvazione della graduatoria definitiva, compilata all'esito del superamento del periodo di formazione.

L'accesso al tirocinio, infatti, è condizionato al numero di posti disponibili in ragione del criterio di contingentamento previsto dalla norma, ma non postula in alcun modo un giudizio di idoneità, tanto è vero che la platea degli ammessi può variare sensibilmente (e tanto è avvenuto) in ragione delle opzioni territoriali dei candidati (che possono scegliere fino a tre uffici diversi), delle rinunce ed anche della valutazione negativa sulle attività formative svolte.

In altri e più chiari termini, la stabilizzazione della posizione dei candidati (vincitori e/o idonei entro il limite della riserva) scaturisce da un *iter* complesso ed articolato che, soltanto al termine della procedura, cristallizza l'esclusione e/o l'ammissione.

Come si avrà modo di precisare *infra*, quindi, né la pubblicazione dell'elenco del 17.01.2024, né eventuali scorrimenti, hanno comportato la consumazione del potere selettivo, trattandosi soltanto di fasi provvisorie dell'*iter* amministrativo di cui è causa, sicché non è predicabile l'applicazione della norma originaria sulla base di uno sviato rinvio al principio del *tempus regit actum*.

In questo senso, gli esiti della valutazione comparativa dei titoli sono destinati soltanto a confluire nel provvedimento finale, salva evidentemente ogni propedeutica valutazione circa la legittimazione dei candidati e il loro conseguimento dell'idoneità al termine del tirocinio.

Peraltro, il ricorrente, siccome inserito tra i candidati "riservisti", aveva comunque potuto regolarmente espletare con successo l'attività formativa, di modo che egli era senz'altro legittimato ad ottenere il conferimento dell'incarico.

II)B) I provvedimenti impugnati sono inficiati da un ulteriore vizio di legittimità per patente violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento e di valutazione meritocratica.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Ed infatti, anche a voler ritenere essersi cristallizzati gli effetti degli atti presupposti ed endo-procedimentali con l'asserita attribuzione di diritti oramai quesiti (ipotesi che in radice si contesta), non vi è chi non veda come non si rinvercano comunque, nella presente vicenda, quelle esigenze di certezza del diritto che giustificerebbero l'applicazione di una norma ormai dichiarata incostituzionale.

Sul punto, è dirimente osservare come **la pronuncia della Corte Costituzionale sia intervenuta prima del completamento della procedura e, pertanto, era assolutamente tempestiva, sicché l'Amministrazione resistente ben avrebbe potuto recepirne il contenuto onde adeguare gli esiti finali all'assetto normativo costituzionalmente conforme.**

In tal senso, militavano oggettive ed importanti esigenze di interesse pubblico, onde consentire l'individuazione di candidati effettivamente meritevoli e capaci in quanto muniti di una solida esperienza acquisita nello svolgimento della professione legale.

Ma non solo.

Vale considerare, infatti, che non si rinvenivano di contro ostacoli o difficoltà organizzative che rendessero particolarmente onerosa la rinnovazione delle fasi preliminari in precedenza espletate, dovendosi soltanto riformulare la graduatoria sulla base di un parametro oggettivo e facilmente enucleabile, ossia la data di iscrizione all'Albo.

In altri e più chiari termini, si sarebbe dovuto soltanto applicare l'anzianità di qualifica professionale al posto dell'anzianità anagrafica, potendo così rapidamente addivenirsi alla modifica dell'ordine di collocazione dei candidati.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. 07.08.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 27.01.2006 N. 25. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 13.07.2017 N. 116. VIOLAZIONE E FALSA

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEX SPECIALIS. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ. MANIFESTO SVIAMENTO.

I provvedimenti impugnati sono altresì inficiati da un ulteriore vizio di legittimità, dal momento che, come si evince dal preambolo, la posizione del vincitore sarebbe stata “recuperata” dal CSM, superando il giudizio negativo formulato dalla competente Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Potenza.

La procedura seguita e le ragioni che hanno condotto l'Amministrazione resistente a discostarsi dal parere reso dall'organo preposto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 27.01.2006 n. 25, destano tuttavia enormi perplessità.

Innanzitutto, preme rimarcare come **l'iniziativa assunta si ponga in oggettivo contrasto con la prassi consolidata che, di contro, riconosce valore preminente, in considerazione della natura tecnica del giudizio formulato, alla valutazione di idoneità espressa a conclusione del tirocinio.**

A titolo esemplificativo, si consideri che nell'ambito della medesima procedura attivata dal Distretto della Corte di Appello di Potenza in relazione ai posti banditi presso l'Ufficio del giudice di pace di Bella, l'Amministrazione resistente ha respinto un'analogha richiesta di riesame da parte della candidata risultata inidonea, anch'ella per mancato superamento della prova di penale, affermando sinteticamente che «*con la nota in oggetto non sono stati prospettati elementi nuovi tali da far valutare la sussistenza dei presupposti per un eventuale provvedimento da emettere in sede di autotutela*» (cfr. delibera del CSM del 11.02.2026, pratica n. 397/GP/2025, **doc. 14**).

In tal senso, a dispetto di quanto avvenuto nella vicenda di cui è causa, è stato correttamente ritenuto vincolante il pronunciamento negativo del magistrato collaboratore in relazione alla preparazione dell'aspirante rispetto al settore penale, senza che potesse addivenirsi quindi alla compensazione di tale lacuna con le competenze

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

asseritamente dimostrate in altre materie disciplinari ovvero bilanciare il giudizio negativo del magistrato collaboratore che le opinioni del magistrato affidatario.

In altri e più chiari termini, l'Amministrazione resistente ha giustamente inteso recepire l'esito del test che, data la funzione precipua di oggettivare il giudizio, consentiva di verificare le reali ed effettive conoscenze della materia e, quindi, accertare l'idoneità della candidata a svolgere le funzioni giudicanti.

Ne deriva, pertanto, nella vicenda di cui è causa, la patente contraddittorietà dell'agere amministrativo che invalida la diversa determinazione assunta nei confronti del vincitore, avv. Infante Guerino, beneficiato da un maggior *favor* rispetto alla (del tutto) identica posizione della candidata esclusa dalla procedura finalizzata alla copertura del posto bandito a Bella.

Ma non solo!

Occorre, infatti, censurare la stessa scelta di discostarsi dal parere obbligatorio reso dalla Sezione Autonoma, siccome vincolante ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116.

Al riguardo, la formulazione della norma *de qua* è inequivoca, laddove statuisce testualmente che «5. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale. 6. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura. I corsi sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica ai magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 un rapporto per ciascun magistrato onorario. 7. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di cui al comma 6, formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio. 8. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 7 e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio».

La disposizione, pertanto, delinea un procedimento nel quale il momento finale della designazione da parte del CSM viene direttamente ancorato alle risultanze del tirocinio e dei relativi giudizi trasmessi dalla Sezione Autonoma del Consiglio giudiziario, non essendovi spazio alcuno per sindacare il merito tecnico del parere di inidoneità.

Al contempo, dalla stessa disposizione si ricava chiaramente **la prevalenza della valutazione espressa dal magistrato collaboratore, che assume il ruolo di direzione**

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

delle attività formative, rispetto a quella del magistrato affidatario, suo delegato, che svolge un compito circoscritto ad un solo segmento.

Il conflitto tra le due opposte posizioni, invero, non poteva *sic et simpliciter* essere risolto dando prevalenza all'opinione del magistrato affidatario e men che meno a quella del magistrato tutor e dei formatori (siccome chiamati a fornire soltanto un'assistenza alla didattica).

Il provvedimento impugnato, pertanto, viola patentemente il riparto di competenze e disattende una valutazione tecnica pregnante che avrebbe dovuto confluire nella assegnazione dell'incarico.

Peraltro, anche voler ritenere superabile da parte del CSM il parere della Sezione Autonoma fondato sul rapporto negativo trasmesso dal magistrato collaboratore, attribuendogli così una natura non vincolante, ipotesi che in radice si contesta, **la motivazione addotta a supporto del riesame della posizione del vincitore è comunque incongrua ed irragionevole.**

Innanzitutto, non si comprende come, pur nella valutazione globale del candidato, possa essere compensata una lacuna in una materia disciplinare (penale) con le asserite competenze dimostrate in diversa branca della scienza giuridica (civile), trattandosi appunto di ambiti valutativi del tutto incomparabili.

Inoltre, e la considerazione appare dirimente, non costituisce valida argomentazione la tesi secondo la quale il risultato sfavorevole riportato nella prova selettiva possa essere utilmente contraddetto delle convinzioni espresse dai magistrati auditi.

Il test, infatti, si configurava come prova conclusiva a contenuto selettivo del periodo di tirocinio sicché aveva la specifica finalità di rendere oggettivo il giudizio di idoneità, accertando in contraddittorio con gli altri candidati, il livello di preparazione e competenze raggiunto.

Come dedotto in fatto, risulta *per tabulas* che le due prove non superate dal vincitore avevano ad oggetto la materia del diritto penale e/o sostanziale e consistevano «in un

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

elaborato “scritto” improntato alla risoluzione di casistica sostanziale o processuale adoperando gli istituti dogmatici e le nozioni teoriche della materia di riferimento».

In tal senso, non solo l'utilizzo delle specifiche locuzioni “prove” e “concorso”, ma soprattutto l'oggetto e la strutturazione di tale fase finale della procedura *de qua* deponevano nel senso della sua funzione altamente selettiva, siccome finalizzata, da un lato, a verificare l'idoneità tecnica, culturale e attitudinale del candidato, e, dall'altro, a svolgere una comparazione “oggettivata” dei giudizi.

La prova, come noto, costituisce una garanzia ineludibile per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza delle selezioni pubbliche.

Alla luce della rilevanza dei principi costituzionali che detti principi presidiano, non vi è chi non veda come l'esito negativo di un test scritto non possa essere ex se superato dalle opinioni di commissari che, per ovvie ed indiscutibili ragioni, avevano potuto costituire con il candidato un legame di conoscenza personale.

La *ratio* della prova scritta, infatti, è chiaramente quella di rendere concretamente possibile il controllo di legittimità sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni, collocando tutti i candidati in condizioni di assoluta parità in quanto sottoposti al vaglio delle proprie competenze sulla base del medesimo test e consentendo di riscontrare le motivazioni mediante verifica dell'elaborato.

Si tratta, quindi, di una fase necessaria e non surrogabile siccome pone al riparo la selezione da qualsiasi eventuale condizionamento esterno che possa determinare la violazione delle regole di imparzialità e di *par condicio*.

Ne discende, quindi, anche sotto tale profilo l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Come rappresentato in fatto, il ricorrente ha già formalizzato la richiesta di accesso agli atti *ex lege* 241/1990 per l'acquisizione di tutta la documentazione istruttoria, non pubblicata sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 10 della *lex specialis*, senza tuttavia ricevere ancora alcun riscontro formale.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Pertanto, si chiede che le Amministrazioni resistenti, nel costituirsi in giudizio, depositino o comunque rendano immediatamente disponibile la documentazione di seguito indicata ovvero che, in mancanza, codesto ecc.mo Tribunale ne ordini l'esibizione ai sensi dell'art. 65 cod. proc. amm.:

- 1) Copia della valutazione dei magistrati affidatari all'esito del tirocinio del candidato Infante Guerino;
- 2) Copia della valutazione dei magistrati formatori e tutori del candidato Infante Guerino;
- 3) Copia della valutazione del magistrato collaboratore per il settore civile (come menzionato) del candidato Infante Guerino;
- 4) Copia della valutazione del magistrato collaboratore per il settore penale (non menzionato) del candidato Infante Guerino;
- 5) Copia delle prove conclusive redatte dal candidato Infante Guerino;
- 6) Copia del giudizio di valutazione negativo espresso dalla Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario presso la CdA di Potenza del candidato Infante Guerino;
- 7) Copia integrale degli atti relativi all'istruttoria effettuata dalla VIII Commissione e delle consequenziali motivazioni espresse dalla stessa tali da consentire la successiva nomina del candidato Infante Guerino, ivi compresi i verbali del 25.11.2025 e del 10.12.2025, recanti le audizioni rispettivamente del magistrato affidatario per il settore penale dott.ssa Carmen BONAMICO e del magistrato collaboratore per il settore penale dott.ssa Ida IURA.

Si chiede, inoltre, l'acquisizione al fascicolo di causa del decreto ministeriale di nomina del candidato Infante Guerino, ove eventualmente adottato.

Con ogni più ampia riserva ex art. 43 cod. proc. amm. di integrare ulteriormente le difese con la proposizione di nuovi motivi aggiunti all'esito della piena conoscenza degli elementi endo-procedimentali, soprattutto di carattere tecnico-discrezionale, che hanno determinato il contenuto dei provvedimenti impugnati.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris*, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, si rileva che i provvedimenti impugnati producono gravi ed irreparabili pregiudizi a danno della ricorrente, tenuto conto dell'effetto escludente che determinano.

Come chiarito dal Consiglio di Stato nel richiamato precedente cautelare reso su vicenda analoga, «*il punteggio attribuito sulla base di una norma dichiarata successivamente incostituzionale lede definitivamente il bene della vita richiesto*» (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, n. 1608/2026 cit.)

L'avv. Capezio, infatti, si vede preclusa ogni possibilità di conseguire l'ambito incarico di giudice onorario ancorché abbia dimostrato di possedere le attitudini e le capacità per svolgere le funzioni stante il conseguimento dell'idoneità al termine del previsto periodo di tirocinio, cui egli ha preso parte siccome collocato come "riservista" nella graduatoria di Pescopagano.

Ne deriva che **il ricorrente è sicuramente nella condizione di poter *ad horas* subentrare al candidato che, in virtù di una patente alterazione dei criteri selettivi e di un'irragionevole ed ingiustificata validazione delle prove selettive, è risultato in turno di nomina sebbene munito di un'anzianità di iscrizione all'Albo, e quindi di effettivo svolgimento dell'attività legale nettamente inferiore.**

Al riguardo, è di palmare evidenza come il pregiudizio patito non sia affatto suscettibile di essere ristorato per equivalente, dal momento che incide sulla crescita professionale e sull'acquisizione di importanti competenze che solo il concreto espletamento della funzione giurisdizionale può trasferire.

Nel tempo ordinariamente occorrente alla definizione del giudizio nel merito, quindi, rischierebbe di consumarsi inesorabilmente gran parte del lasso temporale (4 anni) che viene assegnato per attendere all'incarico di giudice onorario, sicché il

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

ricorrente perderebbe la possibilità di arricchire il proprio bagaglio di esperienze professionali.

Nella ponderazione degli interessi contrapposti e, conseguentemente, nella valutazione bilaterale del requisito cautelare, va sottolineato come **la concessione di misure interinali non sia in alcun modo idonea ad impattare sull'organizzazione degli uffici.**

A tal riguardo, è dirimente rimarcare il notevole lasso di tempo che è intercorso dall'ammissione dei candidati ai tirocini, peraltro conclusisi nei successivi sei mesi, al conferimento degli incarichi (ben oltre un anno), per avvedersi come la temporanea sospensione dei provvedimenti impugnati non arrechi disagi sproporzionati ed insostenibili nell'erogazione del servizio.

Sempre nella valutazione bilaterale del pregiudizio, poi, va rimarcato che **l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, anche sulla scorta della sommaria delibazione che connota la fase cautelare, può senz'altro essere valutata sulla scorta dei principi affermati nella recentissima decisione di codesto ecc.mo Tribunale n. 9286 del 19.05.2026,** alle cui motivazioni si fa integrale rinvio.

In questa prospettiva, quindi, l'eventuale concessione di una misura atipica, anche sotto forma di *remand*, ben potrebbe accelerare la rimodulazione della graduatoria e, quindi, portare all'assegnazione del ricorrente alla sede opzionata in tempi sicuramente adeguati ad assicurare il corretto perseguimento dell'interesse pubblico che, a ben vedere, non può prescindere dalla individuazione dei candidati effettivamente più capaci e meritevoli.

Peraltro, come osservato, il ricorrente ha già espletato il previsto tirocinio e, conseguentemente, è già pronto per assumere le funzioni *de quibus*.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio da liquidare in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Ai sensi del d.P.R. 30.05.2002 n. 115 si dichiara che per la presente controversia è dovuto il contributo unificato nell'importo ridotto di € 325, vertendosi in materia di pubblico impiego.

Napoli – Roma, 22.05.2026

(avv. Ivan Del Giudice)

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: Ivan Del
Giudice
Data: 22/05/2026 18:02:04

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 22/05/2026 17:59:54

**A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

ROMA

Istanza di concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm.

Il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe, evidenzia a codesto ecc.mo Tribunale la sussistenza di pregiudizi gravi ed irreparabili che si connotano per la stringente attualità del danno, tenuto conto che da ritenersi prossima l'assegnazione del vincitore alla sede di Pescopagano con conseguente conferimento di incarico ex art. 7, co. 11 del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116.

Allo stato, sebbene sollecitata, **l'Amministrazione resistente non ha fornito alcun riscontro all'invito a sospendere la procedura *de qua*, ancorché, come ampiamente argomentato, lo stesso Consiglio di Stato, nell'allegata ordinanza n. 1608/2026, avesse chiaramente affermato la necessità di attuare i principi espressi nella sentenza della Corte costituzionale n. 213/2025 anche alle procedure nelle quali, al momento della decisione, non fosse stata ancora pubblicata la graduatoria finale.**

Nelle more, peraltro, anche codesto ecc.mo Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi in senso conforme, rilevando la possibilità di impugnare l'atto conclusivo in relazione al

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

lamentato profilo di illegittimità per mancato computo integrale dell'anzianità professionale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, sentenza n. 9286 del 19.05.2026).

Tali circostanze avvalorano ancor di più l'esigenza di mantenere la *res adhuc integra* mediante adeguate misure interinali che evitino il consolidarsi dei pregiudizi sinora patiti dal ricorrente, dal momento che, una volta formalizzato l'incarico con conseguente presa di servizio, saranno inevitabilmente compressi gli spazi per garantire il pieno ed effettivo ripristino della sfera giuridica violata mediante il soddisfacimento dell'interesse al conseguimento del bene della vita anelato.

I provvedimenti impugnati, pertanto, producono effetti lesivi che rischiano di divenire irreversibili, rendendo *inutiliter data* la definizione favorevole nel merito della controversia e vanificando del tutto ogni concreta possibilità del ricorrente di accedere alle funzioni giudicanti.

Inoltre, **occorre ribadire come l'accoglimento della presente istanza non sia sicuramente idoneo ad incidere sul corretto perseguimento delle finalità pubbliche, dal momento che il ricorrente, a differenza del vincitore, è risultato *ab origine* idoneo a seguito del superamento di tutte le prove e del conseguimento dei giudizi positivi da parte della competente Sezione Autonoma**, sicché, nella doverosa ponderazione degli interessi contrapposti, l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, tanto più considerando che la fondatezza delle censure mosse trova conferma nei recentissimi pronunciamenti giurisprudenziali citati.

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 cod. proc. amm., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe intervenire in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Napoli – Roma, 22.05.2026

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

(avv. Ivan Del Giudice)

Firmato digitalmente da: Ivan Del Giudice
Data: 22/05/2026 18:02:04

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 22/05/2026 17:59:53

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

I sottoscritti avv. Guido Marone e avv. Ivan Del Giudice, quali difensori e procuratori della ricorrente,

preMESSO che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento del ricorrente nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a Giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano, indetto con decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Potenza, recante «Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario» (pubblicato nella GU n.28 del 11.04.2023 - Suppl. Ordinario n. 1, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il presente atto deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi;
- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

territorialmente competenti) di copia integrale del presente atto, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

chiedono

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli – Roma, 22.05.2026

(avv. Ivan Del Giudice)

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: Ivan Del
Giudice
Data: 22/05/2026 18:02:03

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
NAPOLI
Data: 22/05/2026 17:59:52

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza presidenziale n. 1548 del 04.09.2026, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. I, nel giudizio RGN 5961/2026.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".